PER

D. Geronimo Primicile Carafa.

D. Francesco Cummaro ha opposto la eccezion del SC. Macedoniano, e della Prammatica del nostro Re de' 24 di Aprile 1766 contro alla lettera cambiale di ducati novantaquattro, e carlini cinque fatta dal di lui figliuolo D.Gaetano in favore di D. Geronimo Primicile Carafa per prezzo di vino. Questa eccezione io sostengo, che per lo dolo di D. Gaetano non debba aver luogo nel caso presente. Vengo al fatto.

Poichè D. Gaetano ebbe proposto seco medesimo di volere far frode al mio clientolo D. Geronimo di alcùn suo vin bianco, usò di queste macchinazioni. Assunse in un tempo istesso due false persone, cioè si finse negoziante, e privo di padre. Vestito di sì legittimo carattere, ch' è coll' ajùto delle più corrispondenti maniere sapea ben sostenere, a Luglio dell'anno 1768 trattò con D. Geronimo la compera del vino, e con-

venuto fra loro del prezzo a ragion di ducati cinque, e grana venticinque la botte, gli fece lettera cambiale di ducati novantaquattro e carlini cinque per diciotto botti pagabile di là a tre mesi. Questo fatto con quelle circonstanze, che io ho accennate, vien confessato dall' istesso debitore in suo biglietto, rispondendo a D. Geronimo in questi termini: *vi dico, che sebbene io avessi ad V. S. celato in tempo della compra del sudetto vino, ch'era io figlio di famiglia, e gli avessi detto di non aver padre, ed essere negoziante; pure nondimeno V. S. non dubiti, che sarà nel tempo stabilito sodisfatto, prescrivendo questo il dovere di un galantuomo mio pari* (1). Or a che fine D. Gaetano mentì la persona, e la condizion sua diligentemente celando, volle comparir uomo di sua ragione, e negoziante? Ecco. Sapea l'accorto, ch'egli è, il figliuol di famiglia non essere persona legittima, e per conseguente nè anche idoneo debitore. Volle dunque rendere al venditore testimonianza di esserlo, e con tal mezzo proccurarsi quella veste legittima, ch'è non avea. Le leggi non fanno pensarne altrimenti: *Servus qui se liberum adfirmavit, ut sibi pecunia crederetur, furtum non facit: namque hic nihil amplius, quam idoneum se debitorem adfirmat. Idem est & in eo, qui se patremfamilias finxit, cum esset filiusfamilias, ut sibi*

---

(1) *Fogl.* 25. *Atti di prevenzione.*

ſibi promptius pecunia crederetur (1). Or moſtrare veſte legittima per ingannare altrui e non averla, è uſare del dolo. E dove ci avrà più dolo, ſe in queſte arti non è contenuto, per le quali il figliuol di famiglia aſſumendo quel carattere, onde poſſa ſoſtenere la perſona legale, faccia in un atto iſteſſo due frodi, ed alle leggi, che bruttamente offende, violandole di propoſito, e al venditore, cui egli fa opera, ed ha intenzion di non pagare? Il dolo in tai contratti è patente, conciofiacchè chiamion dolo i Giureconſulti: *omnem calliditatem, fallaciam, machinationem ad circumveniendum, fallendum, decipiendum alterum adhibitam* (2). Quindi D. Gaetano, il quale di queſte arti usò, egli non è da metterſi in controverſia, che non foſſe ſtato mendace, doloſo, fraudolento; ed il ſuo dolo produce queſto effetto, che non abbia luogo la eccezione, come ora dirò.

Conſeguenza del dolo è queſta, che D. Gaetano per niun modo poſſa giovarſi della eccezione oppoſta. Queſto punto ſenza quelli argomenti, che tratti da mille leggi potrei addurre in queſto luogo, è chiaro dalle parole iſteſſe, e dallo ſpirito del SC. Macedoniano. Diede cauſa a queſto SC. la perfidia di alcuni, i quali non oneſtamente facendo, così eran pronti a dare a' figliuo-

(1) *Ulp. l. 52. §. 15. D. de furtis.*
(2) *Ulp. l. 1. D. de dolo malo.*

li di famiglia del denaro, come quelli il voleano: ed alcuna volta ancora senza che quelli il volessero, eran per dolci modi indotti a prenderlo. Suole la gioventù di sua natura esser lubrica e scorrevole, e fra gli oggetti che le si presentano, inclina sovente ad andar dietro a quelli, ove la mobile fantasia più gli mostra di lusinghieri allettamenti e piaceri. Quale sconcio uso potea far dunque del denaro? era consacrato, come istrumento il più adatto, a procciargli tutt'i piaceri o che onesti fossero, o che no: *in luxuriam consumebant* (1). Eran dunque i prestatori la occasion prossima, anzi per colpa loro avveniva, che le famiglie, per i debiti de' figliuoli, andavano a male, e 'l mal costume nella gioventù, ch'è spediente alla Repubblica che sia corretto, largamente spargendosi, prendea vigore: *materiam peccandi malis moribus præstarent* (2). E delle volte o che i creditori gli facessero noja con delle continue ed importune richieste, ovvero che i vizj, ne' quali si eran per que' mezzi immersi, gli premesser soverchio, e di nuovo alimento abbisognassero, i figliuoli calpestando i vincoli del sangue, e le tenere obbligazioni di natura, giugneano al detestabile eccesso di tendere delle insidie alle vite de' genitori, perchè acquistando essi per morte di quelli

una

---

(1) *Inst. lib. IV. tit. VII.* §. 7.

(2) *L. 1. D. ad SC. Maced.*

una più libera amminiſtrazion de' beni, poteſſero nel parricidio trovare, onde pagare i debiti contratti: *ſæpe onerati ære alieno creditarum pecuniarum, quas in luxuriam conſumebant, vitæ parentum inſidiabantur* (1). Sul quale luogo il dottiſſimo Teofilo dice: *ſæpe compertum eſt, juvenes magna æris alieni mole obrutos, quod per luxum libidinemque prodegerant, vitæ parentum ſucrum inſidias moliri*. E ancora non rare volte avveniva, che la reſtituzion del denaro ſi prometteva di fare in morte de' genitori (2). Queſto è quello, che nel SC. vien detto: *peſſimo exemplo foenarare* (3) ed altrove: *illicita mutui datio* (4). A tanto male, e alle ſue graviſſime conſeguenze, e a' diſordini, che naſcean quindi volle ovviare il SC., recidendone la radice, perchè mai più non rimetteſſe. E come la radice del male parve eſſere interamente nella malvaggità de' preſtatori, venne ad opporre a' contratti così fatti la eccezione, acciocchè eſſendo certi di perdere il loro denaro, ſi rimaneſſero di più darlo: *Ut hoc modo, cum ſe repetitionem quiſque ejus, quod crediſſet, nullam habiturum ſciret*,

 ca-

(1) *Inſtit. lib. IV. tit. 7. §. 7.*
(2) *Tacit. annal. lib. XI. cap. 13.*
(3) *L. 1. D. ad S.C. Maced.*
(4) *L. 9. C. quod cum eo &c.*

caveret ſibi à mutui datione (1).

Da quello, che ſinora ho ragionato, ſi vede chiaramente, che l' oggetto del SC. non ſia ſtato già quello di far grazia a' figliuoli di famiglia, che così, ſciolti quelli da ogni freno, più gran male ne ſarebbe venuto contro alla intenzion del Senato; ma di far argine con pena ſenſibile alla facilità de' feneratori, i quali, ſi avean tratto addoſſo l'odio giuſtiſſimo del Senato: *Macedonianum inductum non favore filiorum familias, ſed odio fœneratorum* (2). Ed ecco la pena, che fu a coſtoro ſtabilita. Le obbligazioni naſcenti negli uomini o da alcun fatto di loro, o da alcun patto hanno la limpida origine dalla natura, che dà loro vigore e forza. Le leggi civili cuſtodi geloſe, e vindici ſevere della naturale non han forza, nè intendono di ſciogliere le obbligazioni, le quali ſon genrrate dalla natura. I figliuoli di famiglia ſono uomini, e la diſtinzione *ſui*, *vel alieni juris*, è ignota alla ſemplicità della natura. Queſti adunque contraggono per legge di natura così validamente le obbligazioni, come ciaſcun' altro uomo. Queſta obbligazion di natura riconobbe il Senato ne' figliuoli di famiglia viva e permanente, e ſe può dirſi così, anche vegeta, ne penſò, ch' eſſa poteſ-

---

(1) *Teoph. in paraphr. ad tit. Inſt. Quod cum eo &c.*

(2) *Gloſſ. ad l. 1. D. ad SC. Maced.*

tesse mai restar estinta : *naturalis obligatio manet* (1): la qual legge ne' Basilici viene ristretta così: *naturaliter tenentur* (2). Salva dunque la obbligazione da' figliuoli di famiglia contratta e col fatto, ricevendo la roba altrui, e col patto, cioè colla promessa di pagarne il prezzo, sospese solamente come per pena de' creditori colla eccezione l'azion di loro: *non quoniam exonerare eos (filiosfamilias) lex voluit ; sed ob pœnam creditorum actione liberantur* (3). La eccezion dunque, come ora si è dimostrato, è una pena: *exceptio Macedoniani pœnalis est* (4). Se essa è questa pena e dovuta, e richiesta, e conveniente alle scelleratezze de' prestatori, da' quali come più ruscelli derivan da un fonte, tanti nascean serj mali e gravi, si de' convenire in questa illazione, cioè che non ci avendo ne' creditori que' mottivi, i quali meritevoli di tanta pena, diedero occasione alla legge, manchi il delitto, che punir si volea; e conseguentemente debba cessare l'effetto della legge; la qual cosa mi studierò di confermare ancora più.

La eccezione di questo SC. non è tanto vaga e generale, che indifferentemente ogni caso comprenda. Anzi essa è ristretta ad alcuni casi, e a ta-

(1) *L.* 10. *D. ad SC. Maced.*
(2) *Sypops. Basil.* 18. *tit.* 4. *cap.* 6.
(3) *L.* 9. *D. ad SC. Maced.*
(4) *Glos. ad l.* 9. *D. ad SC. Maced.*

a tali circoſtanze; oltre a' quali non può eſtenderſi. Nacque come per freno di que' contratti, che niuna Città ben regolata deve tollerare, ne' quali l' impudenza de' preſtatori, traendo vantaggio dalla propria malizia, metteva in pericolo le vite de' padri di famiglia, e rendeva guaſto il coſtume della gioventù, appreſtando i mezzi, onde quella ſcorreſſe tutta dedita dietro a' piaceri nocevoli, e gli ardori giovanili fomentaſſe. Ove ſon quegli Uomini sì poco avveduti, che non ſappian commendarla, e non ammirino compiacenti queſto tratto della civil ſapienza de' Romani? Fu certamente queſta economica provvidenza la più adatta e la più opportuna per lo freno di que' ta' preſtatori, e per lo intendimento del Senato. Riducendola dunque alla ſua origine primitiva, ed a quella eſtenſione ch' eſſa ebbe fin dal ſuo naſcere, come conviene fare per bene applicarla, non può negarſi, ch' eſſa ſia una pena, e pena riſtretta a certi e determinati caſi. Donde ſi può conchiudere, averci de' caſi, ne' quali queſta legge niente operar poſſa, comecchè quelli ne vadano eſcluſi. Ora la legge fu fatta in pena di que' malfaccenti, che ho detto quì ſopra; dunque non ci avendo ne' creditori quella reità, che di pena e di freno abbiſogna, dè la legge onninamente ceſſare. E ſe la eccezione che queſta legge concede, inutilmente ſi oppone a' creditori, ſegue che l' azion di queſti reſti valida, e ferma, e producente l'ef-

l'effetto suo contra de' figliuoli di famiglia. Ma D. Geronimo prestatore non fu: egli vendette del vino prodotto da' suoi fondi, ed a prezzo giustissimo, ed a compratore, che persona legittima si diè a vedere. Dunque contro a lui non de' valere la eccezione. Nè egli è da supporre, che avesse voluto D. Geronimo contravvenire al SC., ch' espresso matto conviene che sia chi senza niun vantaggio ha piacere di esporre la roba a rischio di perderla.

E' da dire ora soventi volte avvenire e per varie cagioni, che a' debitori non si conceda di poter opporre la eccezione, come concedere non si de' nel caso nostro. Ed essi non la posson' opporre; ne se ne posson giovare, quando sono rei. Vuol rei il SC. que' figliuoli di famiglia, i quali hanno mentita la persona, e simulando con lingua e maniere mendaci carattere legittimo, con tale opportunità si sono recati a trarre altrui quella roba, che la condizion di loro gli vietava di avere per altra via. Questa frode, questo dolo, e brevemente questa asserzion falsa, che al contratto dà causa, han voluto le leggi con somma ragione punire: *Qui se sui juris adfirmat, non juvatur Macedoniano* (1). Adunque perchè la eccezione suo valor perda, nè possa più sospendere il corso all' azion del creditore, altro non è richiesto, se

non

(1) *Glos. ad l. 1. C. ad SC. Maced.*

non che il figliuol di famiglia affermi, se essere di sua ragione. Ora egli non è da farsi dubbio, che D. Gaetano senza padre si fosse asserito, e negoziante, ch'egli stesso in suo biglietto chiaramente il confessa; nè parimente è da dubitare, che con quest'assertiva, e con questo carattere inducesse il mio clientolo a fargli vendita del vino: chiara cosa è adunque, la eccezione essere stata opposta fuor di caso, e ripugnare alle circostanze del contratto. Questo che io dico, piacemi che resti saldo sì, che dubbio non vi abbia: e perciò non m'incresce di quì trascrivere una legge di Ulpiano precisa per questo caso: *Si duos filiosfamilias accepero reos, sed alterum putavi patremfamilias, intererit, ad quem pecunia pervenit, ut si eum scivi filiumfamilias, ad quem pervenit pecunia, exceptione submovear: si ad eum, quem ignorem, non submovear* (1). Si coglie da questa legge, che *si putavi patremfamilias, non submovear exceptione*. Il Cujaccio, il quale sentì molto avanti nella lingua de' Giurisconsulti, è di avviso la parola *putare* non essere stata adoperata a dinotare certezza, ma openione: *Dicimus enim, puto, non quasi certi, sed quasi existimantes* (2). La qual cosa chiaramente ne da a vedere l'istesso Ulpiano in questo luogo, laddove, volendo espri-

---

(1) *L. 7. §. 8. D. ad SC. Maced.*
(2) *In l. 67. D. de legat. 2.*

esprimere l'ignoranza del creditore, usa dire *putare patremfamilias* nel medesimo senso che *ignorare filiumfamilias*; facendo con ciò vedere, l'openione *putare* essere tanto vicina e stretta coll' ignoranza, che possa dirittamente dirsi che siano la cosa istessa. Quindi o che io ignori, o che io mi creda, o che io porti openione, quel figliuol di famiglia, il quale viene a contrarre meco, essere padre, la eccezion cessa. Ma questa openione in D: Geronimo fu confermata da replicate asserzioni di D. Gaetano, il quale tutto fece, che necessario vide a far fede di suo carattere. Questi adunque, che fece il falso per vero credere, non si de' poter ajutare colla eccezione, siccome appunto: *Vellejano non juvatur, quæ apud ignorantem creditorem intercessit* [1]. Nè questa è la pena maggiore del mendacio e del dolo de' figliuoli di famiglia: altra ve ne ha alquanto più grave, ed è quella, che ovvero che diseredati, ovvero che emancipati fossero stati, sono pure tenuti per forza del contratto di proprio denaro a pagare, interamente, se interamente possono, ovvero in parte, se interamente non possano; e o che paghino interamente, o che paghino parte del debito, è non si possono liberare della pena del mendacio per niun modo: *Interdum autem, & si exheredatus filius, vel emancipatus sit, in solidum actio ad-*

(1) *Gothofr. ad l. 4. D. ad SC. Vellej.*

adversus eum dabitur: ut puta si patremfamilias se mentitus est, cum contraheretur cum eo: nam libro secundo Digestorum Marcellus scripsit, etiamsi facere non possit, conveniendum propter mendacium. Quamquam autem ex contractu in id, quod facere potest, actio in eum datur, conveniendum propter mendacium (1). A questa legge il Gotifredo dice: *Mendacii nomine quis interdum in solidum convenitur, qui non in solidum poterat alias conveniri*. E la stessa pena si vede stabilita al mendacio in altro luogo: *Qui cum se pro patrefamilias fingeret, mutuam pecuniam accepit, & exheres a patre, vel emancipatus sit, quamvis facere non possit, debet condemari* [2]: e 'l Gotifredo anche quì in brevi parole: *cur ita? quia mentitus est*. Dalle cose, che quì ho ammassate vede ognuno qual conseguenza si può trarre, la quale, se io non vado errato, è questa, che D. Gaetano non deve poter trarre profitto dalla eccezione, e che debba anzi, nulla giovando la eccezione, restar tenuto e al contratto, e alla pena.

Nè mancano degli esempj e chiari e adatti, onde io come da cosa in casi simili stabilita prender possa argomento a vieppiù confermar mio assunto. I minori e le donne per natura deboli, di ragione non ferma, nè rischiarata quanto è uopo

(1) *L. 4. D. Quod cum eo &c.*
(2) *L. 10. D. de re judic.*

uopo a ben condurre i proprj affari, e perciò facili a consentire, comechè siano esposti a' colpi finissimi della malizia e accorgimento de' più pratici e scaltri, meritarono, che le leggi ne traessero sopra se la difesa. Questa special difesa e protezione contra le frodi altrui giustamente impetrata, è la si rendono vana nelle proprie: *errantibus, non fallentibus minoribus publica jura subveniant* (1): *Deceptis* (*mulieribus*), *non decipientibus opitulatur* (2); ed assai grave e seria ragione ne rende Ulpiano: *infirmitas enim fœminarum, non calliditas auxilium demit*, ovvero *meruit*, leggendo col Gotifredo. Su questi ordinamenti di legge io ragiono così. Trà maggiori e minori è ci ha gran differenza. Quelli fanno il male perchè il vogliono fare: questi il fanno o perchè il veggono fare, o perchè sono indotti a farlo, e sovente avviene che il facciano, non intendendolo. Ne' primi pecca la volontà: nè secondi gli errori sono effetto di natura, che non sa fare intero uso nè di sua libertà, nè di sua ragione. Ma la età tenera e debole, la ragione piccola e vacillante, la libertà sedotta dalle passioni, e dall' esempio, e dalla persuasione altrui non iscusan le frodi nè delle donne, nè de' minori, alle quali per giusto sistema ogni indul-

(1) *L.* 2 *C. si minor se major. &c.*
(2) *L.* 2 §. 3 *ad SC. Vellej.*

dulgenza si niega : *malitiis non est indulgendum* (1);
con quale logica dunque si potrà dire, che a coloro
non perdonandosi, a' quali perdonare ogni equità
pare che richiegga e' c' induca, il possa poi spe-
rare D. Gaetano, il quale non che donna, o
minore, ma uomo e maggiore, e di quella fac-
cenda, che avea per le mani assai pratico, ingannò
di proposito il mio clientolo, e con determina-
ta volontà? Or se all' inganno e alle frodi tan-
to da lui artifiziosamente condotte niuna indul-
genza si de' concedere, non si potrà pur negare,
la eccezione essere stata opposta fuori di caso,
e in circostanze, che la ributtano.

Ho detto quanto basta a dimostrare la insussisten-
za della eccezione. Rispondo ora alle opposizio-
ni, le quali nascono tutte o da idee non vere
o confuse, che si attaccano alle parole, e da in-
terpetrazione ad arte erronea, ovvero da che le
leggi, alle quali per parte del debitore si rifug-
ge, si prendano indipendenti da quelle, colle
quali hanno della connessione, e del rapporto,
e con senso contrario allo spirito e sistema ge-
nerale della legislazione. Le quali opposizioni
tutte, quando si vuole spiegar la legge colla
legge, e ciascuna di esse riportare alla sua ori-
gine, e al fine, e alle cagioni, onde nacque,
e se ne voglia dirittamente usare, svaniscon to-
sto, e niun' ostacolo fanno alla ragione al mio
clientolo. La

(1) *L. 38 D. de rei vind.*

La prima opposizione adunque si fa nascere dalla legge di Pomponio (1), nella quale riferisce il Giurisconsulto, aver sentito Giuliano, potersi opporre il Macedoniano a quel creditore, il quale *sciret*, *aut scire potuisset* il debitor suo essere figliuol di famiglia. Da quel *potuisset* del Giurisconsulto, ampliandone con insopportabile abuso l'idea, e portandola a dinotare una necessità stretta e precisa di dovere ricercare della condizion di colui, cui si vende roba senza denaro presente, è vuol trarre il Cummaro, che contra a D. Geronimo, il quale la condizione di D. Gaetano potea sapere, vada utilmente opposta la eccezione. Ma non è questo il senso della legge di Pomponio, e molte sono le leggi, che questa interpetrazione smentiscono, le quali non volle il Giurisconsulto porre in contraddizione con questa. Ecco. Queste leggi: *Qui se liberum adfirmavit: qui se patrem familias finxit* (2)*: Si patrem familias se mentitus est* (3) *: Si is, qui minorem nunc se esse adseverat, fallaci majoris ætatis mendacio te deceperit* (4) : *Si duos filiosfamilias accepero reos, sed alterum putavi patremfamilias* (5). *Cum aliquis filiumfamilias* pa-

(1) *L. Julianus 19 D. ad SC. Maced.*
(2) *L. 52 D. de furtis.*
(3) *L. 4 D. quod cum eo &c.*
(4) *L. 2 C. si minor se major. &c.*
(5) *L. 7 §. 8 D. ad SC. maced.*

patremfamilias putat (1) : *Qui cum se pro patrefamilias fingeret* (2): *Qui se patremfamilias simulavit* (3), ed altre moltissime, le quali io per non essere lungo tralascio, dimostrano apertamente, averci di que' figliuoli di famiglia, i quali sappian per mentir la persona trarre altrui nell' inganno, e di sì fatti creditori, che prestando loro fede, nell'inganno sian presi. Ed è vero secondariamente, non poter cadere nell' inganno se non colui, il quale della condizione del figliuol di famiglia non sappia, ripugnando manifestamente il contrario, comechè inganno e scienza in questo affare non possano stare insieme, e l' un l'altro escluda. Ora in questi casi le leggi negano a' figliuoli di famiglia ingannatori e mendaci il beneficio della eccezione, e ogni altro privilegio e prerogativa, e lasciano d' altra parte salve ed intere le azioni de' creditori; dunque da che non imputano ad essi la mancanza della ricerca della condizione del debitore si trae leggittimamente non averla come necessaria e di obbligo del creditore. Quindi se queste leggi con sentimento uniforme ci convincono, non essere i venditori in obbligo strettissimo di andare investigando con diligente esame della condizione de' compratori, cosa la quale sarebbe di gran-

(1) *L.* 18 *D. de injur.*
(2) *L.* 10 *D. de re judic.*
(3) *L.* 6 *D. quod cum eo &c.*

grande ſconcio al commercio, e a' biſogni della vita; pare che il *poſſe ſcire* di Pomponio ſi debba ridurre ad una domanda, poichè tolta di mezzo la neceſſità, altro non reſta a che dirig-gere quelle parole; alla quale domanda riſpondendo il falſo il compratore contra la buona fede, incorra per giuſto caſtigo nelle pronte pene di queſte leggi. Alle quali coſe avendo ottimamente ſoddisfatto il mio clientolo, e falſa e doloſamente riſpoſto il Cummaro; chi dirà potere il debitor giovarſi della ſtrana e ſofiſtica interpetrazione della mentovata legge?

Ricorre il Cummaro come per ultimo ſoccorſo, alle leggi del noſtro Regno: animato dalla dolce luſinga di poter rendere, per ampia e non vera interpetrazione che ne faccia, almeno dubbia e inviluppata la ragione del mio clientolo. Di queſta ſua condotta perchè non tragga egli quel vantaggio, che ſuol venire da che le leggi ſi eſtendano oltre a proprj limiti, ed a caſi, a quali per niun modo convengono, ſi adattino, io dicendo brevemente quali caſi eſſe comprendano, ne moſtrerò il preſente eſcluſo del tutto. Il decimoſeſto ſecolo ferace di tanti diſordini, quanti ne annovera la ſtoria, fece pur vedere, non eſſere eſtinta, anzi più che mai vegeta multiplicarſi ogni dì più la razza di quegli uſurieri, i quali il loro conto trovando co' figliuoli di famiglia, davano loro ſenza alcun ritegno denari e generi, convenendone la reſtituzione del doppio,

 e ar-

e anche maggiore. Senonchè per isfuggire il rigore del Macedoniano, usavano di apporre nelle carte de' contratti, essere quelli emancipati dalla potestà paterna, ovvero vivere divisi da' genitori, tuttochè e dell' una cosa e dell' altra fosse loro costato il contrario. A questa maniera speciosa e nuova di eludere il SC., nuovo e special rimedio si richiedeva. Parve allora che, equivalendo a nulla ne' Tribunali quella obbligazione, della quale non ha pruova, il far divieto espresso a' Notai di stipulare contratti de' figliuoli di famiglia colle clausole della emancipazione, o di vivere vita separata, avrebbe fatto mancare a' creditori la pruova e 'l fondamento dell' azione. Nè altrimenti fu prescritto potersi quelli obbligare, *nisi in præsentia, & expresso consensu ipsorum patrum* (1); ovvero dimostrandosi *in pronto l' istromento della emancipazione*, secondo che di poi fu ordinato (2).

Non vi ha dubbio che queste leggi non risguardino per niente i contratti di que' figliuoli di famiglia, i quali sapendo avvedutamente nascondere di essere tali, ed uomini di loro ragione asserendosi, vengano a fare inganno a' creditori, che questo è il caso nostro. Parlano sì bene delle frodi, che i creditori fanno alla legge, i quali sapendo essere que' tali soggetti alla paterna po-

---

(1) *Pragm.* 1 *de SC. Maced.*

(2) *Grazie e Privilegj dell' anno* 1584.

poteſtà, e inabili perciò a fare de' contratti, non ſi rimangono però di riceverli per debitori. Intanto perchè queſta ſcienza non gli ſia di nocumento, valgonſi del mezzo della aſſertiva, tuttochè falſa, della emancipazione, o del vivere ſaparati. Contratti così fatti furono ragionevolmente proibiti; poichè quando ſono certi i creditori del primo ed eſſenzial punto, qual' è quello della condizione del figliuol di famiglia; ed il dubbio ſol ſi raggira nel vedere della verità o falſità della emancipazione, queſta ſeconda parte, conneſſa e derivante dalla prima, deve per eſſi eſſere verificata, non già negletta, e laſciata all' oſcuro e in pendente. Che ſe la condizione di figliuol di famiglia rende civilmente inabile la perſona, niun' altro modo può farla abile, ſenonchè la emancipazione. Onde è, che ſapendo i creditori il figliuol di famiglia non eſſere perſona idonea, non doveano con eſſoloro contrarre ſenza prima vedere la carta della emancipazione. Quindi ſegue, che ſe eſſi ſapeano non eſſere vera la emancipazione, mal faceano, anzi rea coſa contraendo con quelli: o della emancipazione non ſapevano niente, ed erano negligenti, e mancavano in coſa eſſenziale, che giuſtamente gli s' imputa a colpa.

Quello che ho detto quì, quantunque con miglior ordine ſarebbe andato poſpoſto, non è però interamente fuor di luogo, derivandone gran lume per l' intelligenza di un' altra legge, nella quale

si dice: *Essendoci stato riferito, che la Prammatica* (parla della Prammatica I. de SC. Maced.) *alias fatta sopra la nullità del contratto, che si fa per il figlio famiglia sotto l' asserzione, che viva scorsum a patre, viene ad essere in un certo modo osservata* (leggerei non osservata), *perchè quelli che contrattano con detto figlio famiglia lo accusano di falso per l' asserzione non vera, e fatte in ciò le debite probazioni per il patre, il quale è costretto per indirectum, acciò il figlio non sia punito, a desistere dalla lite sopra la nullità del contratto; e come che quello che contratta con figlio famiglia deve, ed è tenuto sapere la condizione di quello; volemo e così comandamo, che detto figlio famiglia non incorra in pena alcuna per tal causa* (1). Usavano dunque i creditori di accusare di falso colui, il quale, convivendo col padre, asseriva di vivere separato, e lo usavano per obbligare indirettamente il padre a pagare il debito del figliuolo. Eludendo per questa via le leggi antecedenti, conseguivano il medesimo effetto di riscuotere non che il prezzo delle cose date, ma il prezzo convenuto, che sempre soleva essere il doppio, e più. E' chiaro, che questa legge confermò la Prammatica I. de SC. Maced., e volle, che non dovesse nuocere a' debitori l' asserzione di vivere separati dal padre. Avverte ognuno, la clausola

---

(1) *Prammatic. 64 §. 9 de offic. Procurat. Cæs.*

ſola di vivere il figliuolo ſeparato dal padre dinotare la ſcienza nel creditore di aver quello padre, e ſi apponeva in grazia de' creditori come per facilità del preſtito. Sapendo il creditore ſin dal tempo del contratto la condizione del debitore, non era ella poi ingiuſta e degna di ſevero caſtigo l'accuſa di falſo? E qual falſità o inganno può cadere in colui, il quale sa bene la perſona, colla quale fa alcun contratto? Anzi il nome di falſo conviene più toſto al creditore, che a tali falſe aſſerzioni dava mano e opera. Perchè le accuſe di falſo in queſti caſi non abbiano luogo, dice in ultimo luogo la legge parlando dal creditore, che debba e ſia tenuto ſapere la condizione di quello, cioè del figliuol di famiglia. Le quali parole dinotano, che chi ſappia eſſere il debitor ſuo figliuol di famiglia, debba ſapere onninamente, ſe il padre o per vita ſeparata, o per emancipazione abbia ſciolta la ſuggezione della poteſtà.

Queſte leggi adunque ebbero riguardi tutti nuovi, e nuove coſe ordinarono. Vietarono di ſtipularſi ſcritture de' figliuoli col colore della emancipazione, o di vita ſeparata: e facendoſene, proibirono a' creditori le accuſe di falſo, giacchè ad eſſi queſte tali aſſerzioni ſin dal principio coſtavano eſſere non vere. Ora queſte leggi che hanno comune col caſo noſtro, onde poteſſero adattarſi ad eſſo? Il mio clientolo non ſapeva nulla della condizione del Cummaro, e queſto oltre

ad

ad essere sufficientemente provato in termine (1), viene confessato dall'istesso debitore (2). Non è negoziante, onde avesse l'uso di fare simili contratti. Vendette il vino a prezzo giustissimo, cioè al prezzo corrente (3). Questa circostanza vale assai a dimostrare essere lui stato ingannato. Se egli è vero, che i creditori s'inducono a dare delle robe a' figliuoli di famiglia per ragione del maggior prezzo, che stabiliscono, e con questo esorbitante e ingiusto lucro compensano il timore di perderle, sarà vero ancora, che chi vende loro a giusto prezzo, convenga che sia espresso matto, o ciò non essendo, che il faccia ingannato. Le quali cose stando così, hanno tanto che fare le accennate leggi del nostro Regno con questo contratto, quanto la luna co' granchi.

Resta in ultimo luogo a dire della Prammatica del nostro Re de' 24 di Aprile dell'anno 1766, la quale, benchè il potrei, non voglio tralasciarla. L'esperienza avea fatto conoscere, che *le persone costituite sotto l'altrui potestà incontrando facilità ne' Mercadanti di avere pannine, stoffe, ed ogni altro genere di galanterie di mode a credenza, non curano, che questi tali generi vengano loro dati a prezzi alteratissimi, e fino anche per il doppio del loro effettivo valore; praticando i Merca-*

---

(1) *Dalle deposizioni de' testimonj sul* 3 *art.*
(2) *Fol.* 25.
(3) *Deposizioni sul* 2 *artic.*

cadanti con questi mezzi strabbocchevoli detestabili guadagni con dolo manifesto sull' altrui bisogno . . . . . i quali contratti contengono una manifesta pravità usuraria; volle il nostro Sapientissimo Monarca tutto intento al bene de' sudditi ovviare a tanto male; e il fece ordinando a *tutti*, *e qualsivogliano negozianti così regnicoli, che forastieri, che non possano da ora innanzi vendere a credenza pannine, telerie, stoffe, galanterie, generi di mode, argenti lavorati, galanterie di oro, gioje, e tutte sorti di beni mobili, e qualunque altra merce . . . . . alle persone costituite sotto l' altrui potestà*. Questa legge andò, come dovea, diretta a negozianti: *in guisa che controvenendo essi negozianti a questa nostra Sovrana determinazione, si possa da tutte l' espressate persone opporre contro di loro il beneficio del Macedoniano*. Tanto è chiara questa Prammatica, che sarebbe abuso interpetrarla. Parla de' negozianti: de' loro strabbochevoli e detestabili guadagni ed usure: di galanterie, di stoffe, di argenti &c. D. Geronimo non è negoziante: ha venduto il vino prodotto da' fondi di sua casa a giusto prezzo, e senza quel guadagno, che si vieta: il genere venduto n'è escluso: e ha venduto a persona, che assunse veste legittima per ingannarlo. Donde io conchiudo, essere questa legge fuori del caso. Se non che se col lume di questa sono da interpetrare e intendere le antecedenti, ci si mostra più chiaro, essere quelle a' negozianti

ti ed agli usurieri dirette , e dal caso nostro alienissime.

Dalle leggi del Regno niun'ostacolo riceve la ragione del mio clientolo, come non lo riceve nè pure dalla legge *Iulianus* di Pomponio . Resta ella dunque quest'azione ben sostenuta dalle leggi Romane. La natural giustizia anch'essa concorre in pro di lui, ed una provvida e necessaria economia esigge , che si chiudano le vie delle frodi a' figliuoli di famiglia , *ne pessima ars*, come avvertì colui , *nimis prosperis successibus crescat*.

Napoli 18 Gennajo 1772.

Rocco Terracciani